

Legge regionale 20 giugno 1977 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

**Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.**

**Art. 7**

(7)(8)

Nell' ipotesi di cui agli articoli 6, lettera a) e 8 della presente legge, le prestazioni tecniche relative alle opere ivi previste sono svolte dai seguenti organismi:

- a) un gruppo interdisciplinare centrale con compiti di programmazione e coordinamento generali;
- b) gruppi tecnici per la progettazione, direzione, assistenza e contabilità dei lavori e per l' accertamento della regolare esecuzione degli stessi.

(1)(3)(4)(5)(6)(9)(10)(11)

Il gruppo di cui alla lettera a) del precedente comma ha sede presso la Segreteria generale straordinaria, istituita con legge regionale 6 settembre 1976, n. 53.

I tecnici necessari ai gruppi, di cui alla lettera b) del primo comma sono reperiti dalla Regione ed assegnati ai Comuni o gruppi di Comuni, compresi nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4, primo comma, d' intesa con i Sindaci dei Comuni interessati, o con la maggioranza degli stessi.

(2)

Con ciascun esperto verrà stipulato da parte dei Sindaci - in conformità al disciplinare tipo di cui allo stesso articolo 4 - apposito disciplinare, contenente le indicazioni per lo svolgimento dell' incarico e le modalità per la corresponsione delle relative spettanze professionali.

Nel caso di gruppi di Comuni, i disciplinari di cui al comma precedente verranno stipulati dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.

Note:

- 1** Integrata la disciplina del primo comma da art. 87, primo comma, L. R. 63/1977
- 2** Parole aggiunte al terzo comma da art. 5, primo comma, L. R. 25/1978
- 3** Integrata la disciplina del primo comma da art. 46, primo comma, L. R. 25/1978
- 4** Integrata la disciplina del primo comma da art. 14, L. R. 35/1979
- 5** Integrata la disciplina del primo comma da art. 15, primo comma, L. R. 35/1979
- 6** Primo comma interpretato da art. 5, primo comma, L. R. 63/1983
- 7** Integrata la disciplina del presente articolo dall' articolo 1 della L.R. 53/84, che ha disposto la soppressione dei Gruppi con attribuzione delle relative funzioni all' Ufficio Tecnico della Segreteria Generale Straordinaria.
- 8** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 106, comma 1, L. R. 50/1990
- 9** Integrata la disciplina del primo comma da art. 107, comma 1, L. R. 50/1990
- 10** Integrata la disciplina del primo comma da art. 121, L. R. 50/1990
- 11** Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, comma 1, L. R. 41/1992